



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Cottimo fiduciario per la fornitura di : **n.1** Analizzatore spettrofotometrico a tecnologia Flow injection (Attr.230). e **n.1** Spettrofotometro portatile colorimetro a comunicazione senza fili e display a colori LC (attr. 237) . **Importo a base d'asta. €50.000,00 + I.V.A.** da collocarsi presso il Dipartimento di Scienze veterinarie Polo Annunziata dell'Università degli Studi di Messina da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 PANLAB a3 00166 Progetto di potenziamento dei Laboratori per l'Università degli Studi di Messina per Analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle Aziende agroalimentari" ammesso alle agevolazioni ai sensi del P.O.2007/2013 a valere sui fondi PON Con decreto n. 254/RIC pubblicato sulla GURI del 18.05.2011 – CUP J41D11000080007 . CIG : 545829250C

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE

INDICE

- Art. 1** **Oggetto dell'appalto**
- Art. 2** **Sistema di gara e criteri di aggiudicazione**
- Art. 3** **Importo dell'appalto Oneri per la sicurezza**
- Art. 4** **Luogo della fornitura**
- Art. 5** **Invariabilità dei prezzi**
- Art. 6** **Termini di consegna della fornitura e installazione in opera**
- Art. 7** **Forza maggiore**
- Art. 8** **Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica**
- Art. 9** **Affidamento**
- Art. 10** **Verifica di conformità**
- Art. 11** **Garanzia per i vizi della cosa**
- Art. 12** **Responsabilità della Ditta. Ulteriore fattispecie**
- Art. 13** **Penalità**
- Art. 14** **Stipula del contratto**
- Art. 15** **Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione**
- Art. 16** **Cauzione definitiva del contratto**
- Art. 17** **Risoluzione del contratto**
- Art. 18** **Fallimento della Ditta o morte del titolare**
- Art. 19** **Variazione della ragione sociale**
- Art. 20** **Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 21** **Garanzia per responsabilità civile verso terzi**
- Art. 22** **Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**
- Art. 23** **Subappalto**
- Art. 24** **Esecuzione in danno**
- Art. 25** **Manuali e documentazione**
- Art. 26** **Notificazioni**
- Art. 27** **Trattamento dei dati personali**
- Art. 28** **Spese contrattuali**
- Art. 29** **Foro competente**
- Art. 30** **Rinvio**

Allegato 1 Capitolato Tecnico “ (Specifiche Tecniche minime richieste).

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Cottimo fiduciario per la fornitura di: n.1 Analizzatore spettrofotometrico a tecnologia Flow injection (Attr.230). e n.1 Spettrofotometro portatile colorimetro a comunicazione senza fili e display a colori LC (attr. 237) da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PANLAB 2007/2013 a3 00166 a valere sui fondi PON con decreto n. 254/RIC pubblicato sulla GURI del 18.05.2011 – CUP J41D11000080007 . CIG 545829250C

L'esecuzione della fornitura delle attrezzature nuove di fabbrica comprende l'installazione eseguita a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti e lo sgombero dei locali dagli imballaggi.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Nel seguito del presente Capitolato l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con "Amministrazione" e la ditta appaltatrice con "Ditta".

ART. 2 - SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura in opera di che trattasi avverrà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice dei contratti).

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 82, del Codice dei contratti, con il criterio del prezzo più basso .

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO - ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo a base d'asta, è il seguente:

€. 50.000,00 + I.V.A. Sono ammesse solo offerte al ribasso.

Non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

ART. 4 - LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata presso i locali dell'Università degli Studi di Messina - presso il Dipartimento di Scienze veterinarie Polo Annunziata dell'Università degli Studi di Messina.

ART. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara, e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA

La fornitura e l'installazione delle attrezzature di cui all'art. 1 dovrà essere effettuata entro un massimo di **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera-contratto, durante tale periodo verrà emesso il relativo buono d'ordine dal Centro attrazione Risorse esterne e Creazione d'Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università di Messina.

La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta.

PER ACCETTAZIONE

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale – oggetto della fornitura – non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna delle apparecchiature.

ART. 7 - FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui la Ditta, per motivi ad essa non imputabili, non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 6 può chiedere per iscritto, con PEC – che dovrà pervenire entro la scadenza del termine anzidetto – motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Amministrazione.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 20 (venti) giorni naturali e continuativi, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto incamerando l'importo garantito con la fidejussione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte della Ditta di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni o chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 8 - GARANZIA DELLE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA

La Ditta ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un **periodo di 36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla data della verifica di conformità.

Pertanto, la Ditta fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data di verifica di conformità, comprenderà:

- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico certificato. Il ripristino della piena funzionalità delle attrezzature dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento;
- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla società costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta;
- qualora la Ditta ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta stessa le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione.

Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.

PER ACCETTAZIONE

ART. 9 - AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

La Ditta, **entro dieci giorni** dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuata nei termini di legge dal completamento della stessa e certificata con apposito verbale.

L'esito favorevole del collaudo non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di verifica.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 11 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà la rescissione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA. ULTERIORE FATTISPECIE

La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

ART. 13 - PENALITÀ

Qualora l'Amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di consegna previsti nel presente Capitolato, verrà applicata alla Ditta, per ogni giorno di ritardo – sino ad un massimo di giorni 20 (venti) - una penale pecuniaria pari allo 1% dell'importo di aggiudicazione.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.

Decorso tale termine senza che sia stata effettuata la consegna del materiale, ovvero senza che sia intervenuta motivata proroga per cause di forza maggiore, l'Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta e la stessa non potrà avanzare pretese di sorta.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato **non prima di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15.

ART. 15 - AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di cui all'art. 11, comma 9 e 10-bis del Codice dei contratti, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, previa comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Messina.

PER ACCETTAZIONE

In caso di R.T.I, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 7 (forza maggiore), l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- quando la Ditta non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione o alla garanzia previsti nel presente Capitolato;
- in ogni caso, all'applicazione della terza penale;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nell'effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali di compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

PER ACCETTAZIONE

ART. 18 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del Codice dei Contratti.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 19 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni a mezzo PEC, e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 10 giorni a mezzo PEC, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ART. 20 - PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine mese data ricevimento fattura, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positiva verifica di conformità dell'apparecchiatura fornita.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accredito del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina Via Consolato del Mare del Mare n. 41 98122 Messina. Nella fattura dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n./ Rep n. ____ del ____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca PANLAB a3 00166 - CUP J41D11000080007";
- numero di CIG _____.
- numero e data del Buono d'Ordine (n. ____ del ____).

ART. 21 - GARANZIA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

PER ACCETTAZIONE

ART. 22 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 23 - SUBAPPALTO

La Ditta dovrà indicare nell'offerta la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare, precisando che non potrà essere subappaltato più del 30% dell'intera fornitura oggetto del presente appalto.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 25 - MANUALI E DOCUMENTAZIONE

La Ditta renderà disponibili all'Amministrazione manuali ed altra documentazione in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente delle attrezzature. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese. La Ditta aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 26 - NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo P.E.C. indicato dalla ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

PER ACCETTAZIONE



PON Ricerca e Competitività 2007-2013



ART. 30 - NORMATIVA DI RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

PER ACCETTAZIONE